



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

**Spett.le Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia
Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale**

**Piazza Cavour 5
20121 Milano**

Milano, 16 novembre 2022

<p>Segnalazione criticità processi fatturazione impatti Delibere 464/2022/R/gas, 436/2022/R/gas e 374/2022/R/gas</p>

Come noto, la Delibera 374/2022/R/gas ha previsto con decorrenza 1° ottobre 2022 la modifica delle modalità di determinazione della C_{MEM} , stabilendo che tale componente sia definita pari alla media mensile del prezzo del PSV day ahead, e che tale valore aggiornato sia pubblicato sul sito internet dell'Autorità entro il secondo giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento (ex Delibera), passando quindi da una determinazione trimestrale definita prima dell'inizio di ciascun trimestre ad una determinazione mensile definita alla fine di ciascun mese di un trimestre. La successiva Delibera 464/2022/R/gas ha poi specificato che, nei casi in cui siano emesse bollette contenenti una stima in acconto del valore della componente C_{MEM} , il valore stimato della predetta componente sia posto pari al valore della componente C_{MEM} del mese precedente.

Stante l'assetto appena descritto, riterremmo quindi necessario evidenziare alcune significative **criticità** riscontrabili nell'ambito dei **processi di fatturazione** relativamente **all'emissione delle fatture di chiusura**. La disciplina di cui al Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale (TIF) prevedeva, con riferimento all'emissione della bolletta sintetica di chiusura, che:

“11.1 Al fine di recapitare la bolletta sintetica di chiusura entro sei settimane decorrenti dal giorno della cessazione della fornitura, il venditore procede con la relativa emissione non oltre:



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

- a) il secondo giorno solare precedente lo scadere di tale periodo di sei settimane, qualora nel contratto di fornitura siano previste modalità di recapito della bolletta dematerializzata;
- b) l'ottavo giorno solare precedente lo scadere di tale periodo di sei settimane, nei casi differenti da quelli di cui alla precedente lettera a)''.

In questo scenario **la determinazione ex-post della CMEM entro il secondo giorno lavorativo del mese successivo comporta il rischio per gli operatori di non riuscire a traghettare le tempistiche minime previste dalla regolazione.**

Per meglio chiarire si consideri il seguente esempio:

- Cessazione utenza: venerdì 2 settembre;
- Termine invio fattura di chiusura (non dematerializzata): (42 – 8) gg = giovedì 6 ottobre;
- Termine pubblicazione C_{MEM} settembre: lunedì 4 ottobre.

Un tale scenario rappresenta certamente un caso estremo, ma fornisce comunque un'idea delle **tempistiche estremamente ridotte che gli operatori debbono fronteggiare a fronte del nuovo assetto regolatorio, rendendo così estremamente complesso applicare il valore consuntivo della CMEM nella fattura di chiusura.**

Pertanto, sebbene sia nota la facoltà di fatturare in stima secondo la metodologia introdotta dalla Delibera 464/2022/R/gas, laddove il valore aggiornato della componente C_{MEM} risultasse inferiore a quello precedentemente fatturato in acconto si genererebbe la necessità di emettere una **fattura di conguaglio a credito contenente importi di modesta entità o comunque significativamente sproporzionati rispetto all'insieme di costi gestionali giocoforza connessi** (stampa, postalizzazione, emissione del rimborso etc.).

È bene precisare che un'analogha problematica era già stata riscontrata nell'ambito dei processi di fatturazione delle tutele gradualistiche, ma la gestione del ridotto numero di utenze ricomprese all'interno di tale servizio non rappresentava di fatto un elemento di oggettiva difficoltà. Viceversa in seguito alla determinazione ex-post della componente C_{MEM} è lecito attendersi una **crescita considerevole delle casistiche di ritardi nell'emissione delle fatture di chiusura, un fatto che avrebbe significativi impatti negativi sugli operatori, tanto sulle statistiche di monitoraggio quanto in termini di**



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

indennizzi automatici che dovrebbero essere elargiti (ex Art. 18 TIV), oltre ovviamente ai già menzionati costi di operativi inerenti l'emissione delle fatture di conguaglio.

Anche in considerazione del quadro appena delineato, riterremmo che una soluzione percorribile e di immediata implementazione potrebbe essere quella di **prevedere lo spostamento del termine entro cui recapitare le fatture di chiusura a sette settimane rispetto alle attuali sei previste dal TIF. In questo modo risulterebbero garantiti i tempi minimi per lo svolgimento delle attività necessarie a livello del ciclo di fatturazione, evitando così l'emissione di successivi conguagli.**

Se una tale proposta non potesse essere accolta, una soluzione alternativa di immediata implementazione potrebbe allora essere quella di **allineare i termini di emissione della fattura di chiusura in formato cartaceo a quelli previsti dal TIF all'art. 11.1 a) in caso di bolletta dematerializzata.**

Diversamente, proporremmo di prevedere la **sospensione dell'indennizzo automatico con riferimento alla prima settimana di ritardo rispetto ai termini di emissione della fattura di chiusura. A partire dall'ottavo giorno, l'indennizzo potrebbe essere applicato conteggiando come primo giorno di ritardo il primo giorno successivo alla scadenza della sesta settimana.** In questo modo gli operatori non avrebbero alcun incentivo rispetto alle regole attuali ad emettere la fattura di chiusura oltre la settima settimana, ma avrebbero comunque il tempo tecnico per emettere le fatture di chiusura senza penalizzazioni, anche a fronte di tempistiche particolari come quelle più sopra rappresentate (sottolineeremmo tuttavia come quest'ultima soluzione, a differenza delle precedenti, richieda giocoforza tempi tecnici di sviluppo per il necessario adeguamento dei sistemi gestionali degli operatori, stimabili nell'ordine di 3 mesi circa).

Restando comunque come sempre a piena disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento ed eventuale opportunità di confronto in tema, rinnoviamo tutti i nostri più cordiali saluti.

Paolo Ghislandi